

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 57 del 24 agosto 2021

**Affidamento alla Fondazione Edmund Mach della fornitura del parassitoide *Ganaspis brasiliensis* per l'immissione in natura della specie non autoctona in Regione Veneto. Anno 2021. Impegno di spesa.**

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si procede all'acquisizione della fornitura di insetti per la lotta integrata del parassitoide *Ganaspis brasiliensis* per l'immissione in natura della specie non autoctona in Regione Veneto, quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* (Matsumura) e si impegna la relativa spesa. Elementi dei principali documenti dell'istruttoria: Offerta Fondazione Edmund Mach prot. n. 0005546 del 30/07/2021 assunta agli atti con prot. reg.le n. 370112 del 20/08/2021.

Il Direttore

VISTA l'istanza presentata in data 6 maggio 2021 da parte delle Regioni Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Campania, Puglia, Sicilia e Province autonome di Bolzano e di Trento, corredata da uno studio del rischio, predisposto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 5 per l'immissione in natura della specie non autoctona *Ganaspis brasiliensis* (Ihering, 1905), quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* (Matsumura);

CONSIDERATO che la richiesta delle regioni per l'immissione in natura del parassitoide ha l'obiettivo di creare un equilibrio ecologico tra il parassita *Drosophila suzukii* (Matsumura) e il parassitoide *Ganaspis brasiliensis* (Ihering, 1905), e conseguentemente limitare i rilevanti danni alle produzioni agricole regionali, in particolare nel settore cerasicolo con gravi ricadute di tipo economico e sociale;

VISTO il Decreto del Direttore Generale della Direzione per il Patrimonio naturalistico del Ministero della Transizione Ecologica 17 agosto 2021 prot. n. 89757 "Immissione in natura della specie non autoctona *Ganaspis brasiliensis* (Ihering, 1905), quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* (Matsumura) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4" che autorizza la Regione Veneto all'immissione in natura del parassitoide *Ganaspis brasiliensis* (Ihering, 1905) in tre siti di rilascio indicati nella domanda;

CONSIDERATO che il parassitoide *Ganaspis brasiliensis* (Ihering, 1905) è attualmente allevato in Italia unicamente dalla Fondazione E. Mach di S. Michele all'Adige (TV), in quanto unico centro autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole ;

VISTA l'offerta economica presentata dalla Fondazione Edmund Mach prot. n. 0005546 del 30/07/2021 assunta agli atti con prot. reg.le n. 370112 del 20/08/2021 per la fornitura di n. 9 pacchetti di 100 maschi e 100 femmine del parassitoide *Ganaspis brasiliensis* (Ihering, 1905), quantità utile per eseguire 3 rilasci nei 3 siti di lancio, per l'importo complessivo di € 1.296,00 IVA inclusa;

RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta, come recepito dall'Allegato A, lettera A) delle D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 e n. 1863 del 06/12/2019;

PRESO ATTO che il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di modifica dell'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00 le amministrazioni sono tenute a fare ricorso al MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che l'acquisto di cui al presente decreto è di importo inferiore ad Euro 5.000,00 (IVA esclusa);

RITENUTO pertanto di affidare l'incarico per la per la fornitura di n. 9 pacchetti di 100 maschi e 100 femmine del parassitoide *Ganaspis brasiliensis* (Ihering, 1905) alla Fondazione Edmund Mach con sede in San Michele all'Adige (TN), Via E. Mach, 1 Cod. Fisc. e P. IVA 02038410227 per un importo complessivo di € 1.296,00 IVA inclusa;

RICHIAMATA la nota in data odierna prot. n. 373173 con cui l'U.O. Fitosanitario ha affidato alla Fondazione Edmund Mach l'incarico per la fornitura di insetti per la lotta integrata;

CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata e che la stessa sarà esigibile per un importo complessivo di € 1.296,00 (IVA inclusa) entro il 31/12/2021;

VERIFICATO che la spesa di cui al presente decreto è finanziata dall'accertamento in entrata n. 939/2021 per l'importo di € 1.296,00 disposto con Decreto del Direttore dell'U.O. Fitosanitario n. 1 del 19/01/2021, a valere sul capitolo di entrata n. 100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs. 19/06/2005, n. 214 - art. 35 L.R. 06/07/2012, n. 24)";

RITENUTO pertanto di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 1.296,00 finanziata dalle entrate vincolate accertate per il medesimo importo nell'esercizio 2021, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404 "Azioni Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 34; L.R. 06/07/2012, n. 24)", Art. 002 "Altri beni di consumo", codice V^ livello U.1.03.01.02.007 "Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari" del bilancio di previsione 2021-2023 a favore della Fondazione Edmund Mach con sede in San Michele all'Adige (TN), Via E. Mach, 1 Cod. Fisc. e P. IVA 02038410227;

DATO atto che l'obbligazione si configura quale debito commerciale;

PRECISATO che la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

Vista la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;

Vista la Legge regionale 54/2012;

VISTA la L.R. n. 1/2011;

VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs n. 50/2016;

VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;

VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2021-2023 e successive variazioni;

VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare l'incarico per la fornitura di n. 9 pacchetti di 100 maschi e 100 femmine del parassitoide *Ganaspis brasiliensis* (Ihering, 1905) alla Fondazione Edmund Mach con sede in San Michele all'Adige (TN), Via E. Mach, 1 Cod. Fisc. e P. IVA 02038410227- CIG ZB632CF159 per l'importo complessivo di € 1.296,00 IVA ed ogni altro onere compresi;
3. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 939/2021 per l'importo di € 1.296,00, disposto con Decreto del Direttore dell'U.O. Fitosanitario n. 1 del 19/01/2021, a valere sul capitolo di entrata n. 100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs. 19/06/2005, n. 214 - art. 35 L.R. 06/07/2012, n. 24)";
4. di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 1.296,00, finanziata dalle entrate vincolate accertate per il medesimo importo nell'esercizio 2021, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404 "Azioni

Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 34; L.R. 06/07/2012, n. 24)" del bilancio di previsione 2021-2023, Art. 002 "Altri beni di consumo", codice V^ livello U.1.03.01.02.007 "Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari" a favore della Fondazione Edmund Mach con sede in San Michele all'Adige (TN), Via E. Mcach, 1 Cod. Fisc. e P. IVA 02038410227:

5. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata, ai sensi dell'art. 56, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e che la stessa sarà esigibile nell' esercizio finanziario 2021;
6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001, su presentazione di regolare fattura entro 30 giorni dal ricevimento della fattura;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto ha natura di debito commerciale;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine del perfezionamento e dell'efficacia;
13. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giovanni Zanin